REGOLAMENTO (CEE) N. 1795/79 DEL CONSIGLIO

del 10 agosto 1979

che stabilisce le norme generali di concessione dell'integrazione supplementare per i semi di ricino

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1610/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che istituisce, per le campagne 1979/1980, 1980/1981 e 1981/1982, un'integrazione supplementare per i semi di ricino [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1610/79, occorre stabilire le norme generali di concessione dell'integrazione supplementare, nonché le modalità di controllo del diritto all'integrazione stessa ;

considerando che, per un corretto funzionamento del regime d'integrazione, occorre precisare che l'integrazione è pagata dallo Stato membro nel cui territorio i semi vengono trasformati e per i semi che fruiscono dell'integrazione prevista dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2874/77 [2], a condizione che il prezzo di vendita indicato nei contratti conclusi coi produttori sia pari perlomeno al prezzo minimo di cui al suddetto articolo 2, maggiorato dell'integrazione supplementare ; che il controllo può limitarsi alla verifica dell'osservanza di tale condizione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'integrazione supplementare di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1610/79 è concessa secondo le modalità definite negli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento.

Articolo 2

1. L'integrazione supplementare è pagata dallo Stato membro nel cui territorio avviene la trasformazione dei semi.

2. Tale integrazione è corrisposta per i quantitativi di semi di ricino per i quali è concessa l'integrazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2874/77, a condizione che il prezzo di vendita specificato nei contratti conclusi coi produttori sia pari perlomeno al prezzo minimo indicato nel suddetto articolo 2, maggiorato dell'importo dell'integrazione supplementare.

Articolo 3

1. Gli Stati membri produttori verificano la rispondenza dei contratti alle condizioni prescritte per la concessione dell'integrazione supplementare.

2. In caso di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1853/78, il documento ivi indicato precisa se i semi in questione possono fruire dell'integrazione supplementare.

Articolo 4

Qualora si rendano necessarie misure transitorie per la campagna 1979/1980, in particolare per quanto riguarda l'osservanza del prezzo minimo maggiorato dell'importo dell'integrazione supplementare, tali misure sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 590/79 [4].

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 agosto 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'KENNEDY

---

(1) GU n. L 190 del 28. 7. 1979, pag. 4.
(2) GU n. L 332 del 24. 12. 1977, pag. 1.
(3) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(4) GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 1.